TESTO UNICO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 16 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

Prescrizione

Art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1938 n. 1418. Art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere le tasse di cui alle tabelle A e B. Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse si prescrive l'azione tanto dell'amministrazione finanziaria, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.

Visto, il Ministro per le finanze TRABUCCHI

Versione in vigore dal 23 marzo 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tasse sulle concessioni governative
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121
Partizione	Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-tasse-sulle-concessioni-governative/testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it